REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **178** Adunanza 27 LUGLIO 2026

Il giorno 27 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 8-2875/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Legge n. 248/2005. Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2026-2027. Stagione venatoria 2026-2027, caccia di selezione. Approvazione dei Piani di Prelievo Selettivo (PPS) specie: capriolo (II elenco), cervo, daino, muflone, camoscio. Disposizioni, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, sulla sospensione temporanea dell'attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell'emergenza incendi nelle aree interessate.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

• la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

• l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203/2005 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati Piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge n. 157/1992;

• l'articolo 28 della legge regionale n. 5/2018, al comma 7, prevede che gli atti amministrativi adottati dalla

Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

• con la DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultima integrata dalla DGR n. 8-984 del 7 febbraio 2020, sono state approvate le "*Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina*" che individuano i criteri e le procedure per l'approvazione dei Piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale, quanto per i Piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina;

• con la DGR n. 8-984 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le disposizioni per la presentazione, a partire dal 2020, in formato digitale del documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) e dei Piani di Prelievo Selettivi in formato digitale, quali modifiche alla DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e ad integrazione alla DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019.

Richiamato che:

con la DGR n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, come rettificata dalla DGR n. 6-2349 del 16 marzo 2026, è stata, tra l'altro, approvata, ai sensi della legge regionale n. 5/2018 ed a modifica della DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultima integrata dalla DGR n. 8-984 del 7 febbraio 2020, la revisione delle relative linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte e della tipica fauna alpina;

ai sensi di tale provvedimento, l'esercizio venatorio, nella forma di caccia di selezione, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentito esclusivamente sulla base di Piani di Prelievo Selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/ CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte dei richiedenti di verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Premesso, inoltre, che:

la DGR n. 2-2296 del 9 marzo 2026 ha approvato, per la stagione venatoria 2026-2027, le disposizioni sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed i piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (primo elenco), a stralcio del calendario venatorio 2026-2027 e ad esclusione delle Zone di restrizione I (salvo deroghe), II e III, come individuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e della Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), come pubblicata sul bollettino epidemiologico ai sensi dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina;

la DGR n. 7-2535 del 11 maggio 2026 ha approvato l'elenco dell'Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti (OGUR) dei Comprensori Alpini, degli Ambiti Territoriali di Caccia, delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri Turistico Venatorie (AATV), con validità 2026- 2030;

la DGR n. 5-2599 del 25 maggio 2026 ha approvato, a stralcio del calendario venatorio 2026-2027, le disposizioni sull'avvio della caccia di selezione al capriolo nel rispetto delle vigenti zone di restrizione I, II o III, come da ultimo individuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1136 della Commissione del 21 maggio 2026 recante misure speciali di controllo per la peste suina africana ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie capriolo;

la DGR 8-2652 del 9 giugno 2026 ha approvato un secondo elenco dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori;

la DGR 2-2646 del 9 giugno 2026 ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e le relative istruzioni operative supplementari;

Preso atto che nel parere che ISPRA ha reso in merito al Calendario venatorio 2026-2027, trasmesso con la nota n. prot. n. 7084 del 1 aprile 2026, si esplicita che "*la valutazione sui periodi per la caccia di selezione degli ungulati verrà effettuata da codesto Istituto al ricevimento della documentazione relativa ai suddetti piani, corredati con i dati di consistenza delle popolazioni, nonché dei prelievi autorizzati ed effettuati nel corso della passata stagione venatoria, suddivisi per distretti di gestione*".

Preso atto, inoltre, che la "Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna", istituita, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, con la DGR n 19-1202 del 30 maggio 2025, e modificata con DGR n. 8-2536 del 11 maggio 2026, nella seduta del 15 maggio 2026, ha espresso, tra l'altro, il proprio parere positivo relativamente alla caccia di selezione al capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio, così come inserita nell'allora redigenda proposta di calendario venatorio 2026-2027.

Preso atto, altresì, che l'Ordinanza n. 4/2026 del 6 luglio 2026 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" del Commissario Straordinario alla Peste Suina, consente la caccia di selezione agli ungulati, diversi dal cinghiale, nelle Zone di Restrizione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV) come individuata dall'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina, ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale;

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", l'attività venatoria alla specie capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio, in quanto si svolge in forma individuale e senza l'ausilio dei cani come previsto dalle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici sopra citate, non rientra tra le modalità di caccia vietate dalla suddetta Ordinanza e, conseguentemente, sussistono le condizioni per consentire l'attivazione della caccia di selezione al capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio, anche nelle zone di restrizione III, II e I come individuate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Preso atto delle istanze di proposta di approvazione dei Piani Prelievo Selettivo (PPS) delle specie capriolo, cervo, daino, muflone camoscio degli istituti venatori agli atti del sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Dato atto che il citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", come da documentazione agli atti:

nel corso dell'istruttoria effettuata, ha appurato che i PPS presentati dagli istituti venatori, per le specie capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio sono coerenti con quanto disposto dalle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvate con DGR n. 2-2210 del 9 febbraio 2026, come rettificata dalla DGR n. 6-2349 del 16 marzo 2026, in revisione e modifica della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012, come da ultima integrata dalla D.G.R. n. 8-984 del 7 febbraio 2020;

in sede di istruttoria tecnica, nel valutare i PPS presentati dagli istituti venatori, in alcuni casi, ha rinvenuto la necessità di ridurre il numero dei capi prelevabili per renderlo coerente con la documentazione presentata e con quanto disposto dai criteri di valutazione sopra riportati.

Dato atto, inoltre, della nota n. prot. 15611 del 10 luglio 2026, con cui il medesimo Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha trasmesso all’ISPRA le proposte dei piani di prelievo alle specie cervo, daino, muflone e camoscio, presentati dagli Istituti di gestione della caccia (ATC, CA, AATV, AFV), nonché i prelievi autorizzati ed effettuati nel corso della passata stagione venatoria, suddivisi per distretti di gestione.

Preso atto della nota prot. n. 16032 del 16 luglio 2026, con cui l’ISPRA ha espresso il proprio parere in merito ai periodi per la caccia di selezione degli ungulati.

Dato atto che dall’analisi effettuata sul suddetto parere dal citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, emerge che l’ISPRA si è espresso sfavorevolmente sui periodi proposti per la caccia di selezione al cervo e al daino, nei termini di seguito riportati:

- è opportuno che nei CA e nelle AFV il prelievo del cervo dovrebbe essere sospeso nel periodo del bramito (15 settembre - 15 ottobre), anche in presenza di assegnazione nominale dei capi e di accompagnamento del cacciatore;
- non è condivisa la programmazione del prelievo della specie cervo dal 2 settembre al 31 gennaio nei CA e nelle AFV e si raccomanda di sospendere in tutto il territorio regionale il prelievo venatorio della specie nel periodo del bramito;
- per il daino, il calendario proposto risulta accettabile per le popolazioni presenti negli ATC, nei CA e nelle AFV poste in ambienti ecologicamente assimilabili agli ambienti prealpini e se queste aree non includono i quartieri di svernamento del camoscio.

Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio del sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, il Settore medesimo, al fine di controdedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall’ISPRA, ha redatto una relazione tecnica (trasmessa con nota prot. n. 16249 del 20 luglio 2026 all’Assessore competente per materia), che motiva con rigore scientifico le scelte da effettuarsi in difformità.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate e della sopra citata relazione tecnica, di approvare, per la stagione venatoria 2026-2027, i seguenti elenchi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie capriolo, elenco II, di cui all’allegato A;

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie cervo, di cui all’allegato B;

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie daino, di cui all’allegato C;

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie camoscio, di cui all’allegato D;

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie muflone, di cui all’allegato E;

Dato atto che, come da verifiche del sopra richiamato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”:

i PPS di cui all’allegato A concorrono con le altre forme di caccia alla regolazione delle popolazioni per il mantenimento di densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali;

i PPS di cui agli allegati A, B, C, D, ed E risultano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione delle specie di ungulati come risulta dalle motivazioni di istruttoria

tecnica redatta dal Settore competente e indicata per ciascun piano approvato;

i PPS di cui agli allegati C e E tengono conto della particolare complessità della materia inerente alla gestione delle specie alloctone daino e muflone allo scopo di eradicare o non incrementare le popolazioni presenti in Piemonte;

la caccia di selezione è funzionale al mantenimento e all'equilibrio delle popolazioni di ungulati anche in relazione alla loro sostenibilità ecologica.

Richiamato che l'attività venatoria prevista dai suddetti Piani di Prelievo Selettivo, nonché da quelli finora approvati per la stagione 2026-2027, è consentita nei limiti dei periodi, giornate di caccia e orari stabiliti dal vigente Calendario venatorio, di cui alla DGR 2-2646 del 9 giugno 2026.

Premesso, altresì, che:

la legge n. 353/2000, all'articolo 10, impone, tra l'altro, il divieto di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, dettando disposizioni in capo ai Comuni sul censimento di tali soprassuoli;

la legge regionale n. 5/2018, all'articolo 13, sancisce che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 , per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

l'articolo 7, punto o) della deliberazione della Giunta regionale n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con la DGR n. 6-1013 del 22 aprile 2025, di approvazione dei criteri e degli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, stabilisce che rientra nei compiti del Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la possibilità di proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia in deroga al calendario venatorio.

Dato atto che, con la nota n. 16165 del 17 luglio 2026, il Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha:

- allertato i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. interessati, invitandoli a valutare la situazione nei rispettivi territori, al fine di eventualmente richiedere la temporanea sospensione dell'attività venatoria per aree e/o specie determinate;

- ha chiesto la massima collaborazione dei Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e del Corpo Forestale dei Carabinieri, evidenziando inoltre che in caso di incolumità delle persone rimaneva salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingili ed urgenti.

Preso atto dei riscontri pervenuti relativamente alla nota sopra riportata, come da documentazione agli atti del medesimo Settore.

Dato atto, inoltre, che, con riferimento all'attuale grave situazione di incendi che stanno interessando diverse zone del territorio piemontese e che determinano di conseguenza forti ripercussioni sull'ambiente e quindi sulla fauna ivi presente, in esito all'istruttoria condotta dal suddetto Settore risulta che:

- gli incendi di maggiore dimensione ricadono nei Comuni di Valprato Soana, Ronco Canavese, Cravagliana e Premosello – Chiovenda;

- l’incendio che ha interessato i comuni di Valprato Soana e Ronco Canavese ricade all’interno del Parco nazionale del Gran Paradiso ad una distanza dal confine del parco tale da garantire adeguata tutela alle specie selvatiche in fuga;

- nei comuni di Cravagliana e Premosello–Chiovenda, alla luce della situazione ambientale compromessa che può influire in maniera rilevante sulla sopravvivenza della fauna selvatica presente nelle aree interessate, si ritiene di sospendere temporaneamente, in via precauzionale, l’esercizio dell’attività venatoria in tutto il territorio comunale.

Dato atto, altresì, che il medesimo Settore ha ravvisato che sussistono pertanto le condizioni per prevedere di sospendere temporaneamente l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2026/2027 in tutto il territorio dei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovenda.

Richiamato, inoltre, che:

la DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, alla scheda n. 272 “Approvazione dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o dei piani di prelievo numerico negli istituti venatori” ed alla scheda 273 “Modifica dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o dei piani di prelievo numerico approvati”, fissa, rispettivamente in 90 e 60 giorni dalla data di avvio del procedimento d’ufficio i termini finali dei relativi procedimenti amministrativi;

la DGR n. 21-6908 del 25 maggio 2018, come da ultimo modificata dalla DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023, dispone che per la modifica dei piani di prelievo selettivo approvati, gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possano presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it, specificando che dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d’identità in corso di validità.

Richiamato, altresì, che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell’A.F.V. o dell’A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 5/2018, per la stagione venatoria 2026-2027, i seguenti elenchi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto che l'attività venatoria prevista da tali Piani di Prelievo Selettivo, nonché da quelli finora approvati per la stagione 2026-2027, è consentita nei limiti dei periodi, giornate di caccia e orari stabiliti dal vigente Calendario venatorio, di cui alla DGR n. 2-2646 del 9 giugno 2026:

• Piani di Prelievo Selettivo per la specie capriolo, elenco II, di cui all'allegato A;
• Piani di Prelievo Selettivo per la specie cervo, di cui all'allegato B;
• Piani di Prelievo Selettivo per la specie daino, di cui all'allegato C;
• Piani di Prelievo Selettivo per la specie camoscio, di cui all'allegato D;
• Piani di Prelievo Selettivo per la specie muflone, di cui all'allegato E;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento, richiamando, in particolare, che:

la DGR 21-6908 del 25 maggio 2018, come da ultimo modificata con DGR n. 20-6877 del 15 maggio 2023, dispone che gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate per la modifica dei Piani di Prelievo Selettivo approvati, esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it e che dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità;

per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;

- di disporre, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, di sospendere temporaneamente l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 in tutto il territorio dei comuni di Cravagliana e Premosello – Chiovenda;

- di demandare al Dirigente del Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", stante l'urgenza della situazione e l'evolversi continuo del fenomeno, di individuare, con apposito provvedimento anche sulla base delle segnalazioni o richieste formulate dagli ATC/CA, come disposto dalla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con la DGR n. 6-1013 del 22 aprile 2025,, le eventuali ulteriori sospensioni in aree interessate dagli incendi e di provvedere alla relativa revoca, ivi compresa la revoca riferita alla sospensione di cui al presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2875-2026-All_1-ALLEGATO_A.pdf
2. DGR-2875-2026-All_2-ALLEGATO_B.pdf
3. DGR-2875-2026-All_3-ALLEGATO_C.pdf
4. DGR-2875-2026-All_4-ALEEGATO_D.pdf
5. DGR-2875-2026-All_5-ALLEGATO_E.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento